GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 10 novembre 1923** — **Numero 264**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 12 luglio 1923 relativo alle disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, ecc., ecc., pubblicato nella *Gazzetta* n. 173 del 24 luglio 1923, all'art. 6 e precisamente all'indicazione (2°), per errore tipografico, venne **stampato**: « **moglie, figli celibi** di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili e inoltre genitori dell'agente, nutrice e una persona di servizio se *convivente* », mentre doveva dirsi « se *conviventi* », come è nel testo originale e come qui si rettifica.

E nel R. decreto-legge 7 ottobre 1923 n. 2283, sugli assegni circolari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 corr., per omissione nella copia trasmessaci, non figura la firma di S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO, come si legge nel decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2306.

Trattamento di quiescenza degli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato non inscritti al Fondo pensioni ed esonerati in base al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli agenti delle ferrovie dello Stato, non iscritti al Fondo pensioni, dispensati in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, valgono, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per quelli di detti agenti che provengono dai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato sarà fatto luogo al trattamento di quiescenza previsto dal R. decreto 25 gen-

naio 1923; n. 87, applicando alla spesa relativa le norme dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 382.

Art. 3.

Agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del cessato Regio ispettorato generale delle strade ferrate sarà liquidata esclusivamente l'indennità di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1904, n. 66, modificato dall'art. 12 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, applicando alla spesa relativa le norme dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

Art. 4.

Agli agenti iscritti al ruolo aggiunto di cui al relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, sarà liquidata esclusivamente la indennità stabilita dall'art. 17 del regolamento medesimo.

Per coloro i quali abbiano stipulato con l'Istituto nazionale delle assicurazioni un contratto di assicurazione a beneficio proprio o della famiglia o di entrambi, secondo l'art. 19 del citato regolamento del personale provvisorio ed aggiunto, la polizza di assicurazione viene ridotta alla data di dispensa dal servizio, cessando per tal modo ogni ulteriore obbligo dell'Amministrazione verso l'Istituto nazionale, ed all'agente che all'atto della dispensa non avesse compiuto i 60 anni di età l'Amministrazione verserà l'importo globale del suo contributo del 9 % sull'ultimo stipendio percepito dall'agente stesso per il periodo che intercorre fra la data della dispensa e il compimento dei 60 anni di età. All'agente assicurato che avesse invece compiuto i 60 anni di età, l'Amministrazione verserà l'importo globale del suo contributo 9 % come sopra fino al compimento dei 65 anni di età.

Art. 5.

Per gli agenti iscritti a casse di previdenza speciali, istituite dalle aziende dalle quali provengono, sarà liquidato il trattamento stabilito nei casi di cessazione dal servizio dai relativi statuti o regolamenti.

Art. 6.

Per gli agenti iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà liquidata l'indennità stabilita dall'art. 8 del R. decreto 143, per la durata del servizio prestato alle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Per gli agenti provenienti da Amministrazioni ferroviarie dell'ex Impero austro-ungarico si farà luogo alla liquidazione della pensione secondo le disposizioni dei regolamenti di provenienza e sullo stipendio virtuale degli organici del cessato regime, salvo i provvedimenti definitivi che verranno emanati per regolare il trattamento di quiescenza del personale suddetto.

Nel caso che alla data della dispensa i predetti agenti non avessero raggiunto entrambi i requisiti stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, sarà loro corrisposta la indennità di cui all'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143.

Qualora però a norma delle disposizioni richiamate al primo comma del presente articolo, detti agenti non avessero diritto a pensione, sarà loro corrisposta l'indennità di cui all'art. 8 del suddetto R. decreto 143.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 26. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2320.
Riordinamento delle biblioteche pubbliche governative e nuova tabella del personale di ruolo addetto alle medesime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni in cui se ne ravvisi l'opportunità, saranno con Regio decreto nominati ispettori bibliografici onorari, con l'ufficio di cooperare con le soprintendenze bibliografiche per la più efficace tutela dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli e delle stampe ed incisioni rare e di pregio, ed in genere per il più sollecito e sicuro conseguimento dei vari fini assegnati alle suddette soprintendenze.

Gli ispettori onorari durano in ufficio un triennio e possono essere confermati. Il loro ufficio è gratuito: per le missioni che siano loro affidate fuori della propria residenza, saranno loro concesse indennità di viaggio e di soggiorno da determinarsi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

È in facoltà del Ministro per la pubblica istruzione di nominare per le biblioteche aperte al pubblico dipendenti da Comuni, Provincie, od altri Enti legalmente riconosciuti una Giunta di vigilanza, composta di non più di tre membri, alla quale è affidato il controllo e l'alta direzione della biblioteca stessa, per il migliore andamento del servizio.

La Giunta agisce di concerto con la soprintendenza bibliografica competente. L'ufficio dei suoi componenti è gratuito.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministro per la pubblica istruzione di riunire, nell'interesse degli studi, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, biblioteche pubbliche dello Stato e biblioteche o raccolte librarie che appartengono ad altri Enti in una stessa città, sempre che gli Enti stessi lo consentano secondo le forme di legge.

A tal fine il Ministro procederà ad accordi particolari con gli Enti locali per tutto ciò che concerne la fusione delle varie biblioteche, con facoltà di modificare, ove occorra, con decreto Reale, da emanarsi d'accordo col Ministro per le fi-

nanze, la tabella organica del personale delle biblioteche governative annessa al presente decreto.

L'onere derivante dalla creazione di nuovi posti, in dipendenza della accennata fusione, dovrà, in ogni caso, essere interamente compensato da contributi degli Enti.

Art. 4.

Alla tabella organica del personale delle biblioteche pubbliche governative (tabella *F*) annessa al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, è sostituita la tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Sono applicabili al personale delle biblioteche pubbliche governative, non escluso quello di concetto, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 6.

Dopo che abbia avuto applicazione il disposto dell'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ed abbiano ottenuto il passaggio nella categoria superiore i custodi delle biblioteche, che vi hanno titolo a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e gli impiegati ed agenti di cui agli articoli 47 e 48 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, potrà essere indetto un esame di idoneità, con programma da fissarsi con lo stesso decreto che indirà l'esame, per la nomina in ruolo, nella carriera di concetto o di ordine, degli avventizi in servizio nelle biblioteche, assunti a norma del decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400.

Potranno partecipare all'esame per la nomina nella prima categoria gli avventizi provvisti della laurea in legge od in lettere, ed all'esame per la nomina nella categoria d'ordine gli avventizi muniti della licenza di una scuola media di primo grado; purchè gli uni e gli altri non abbiano superato, alla data del decreto che indirà l'esame, gli anni 45, ed abbiano dimostrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione, idoneità, diligenza e buona condotta.

All'esame per la nomina nella prima categoria potranno anche partecipare gli impiegati di ruolo delle biblioteche forniti di una delle lauree suddette, ed all'esame per la nomina nella categoria d'ordine i custodi di cui all'art. 49 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; gli uni e gli altri, qualunque sia la loro età, ma purchè ricorra anche per essi, a giudizio del Consiglio di amministrazione, la condizione della idoneità, della diligenza e della buona condotta.

Art. 7.

Coloro che conseguiranno l'idoneità di cui all'articolo precedente saranno nominati nel primo grado della categoria cui aspirano, a mano a mano che i posti si renderanno disponibili. Avranno la precedenza gli impiegati di ruolo, da nominarsi secondo l'ordine della rispettiva anzianità di servizio; seguiranno gli avventizi, nell'ordine determinato dalla data dell'assunzione in servizio straordinario.

Gli avventizi che abbiano superato l'esame saranno mantenuti in servizio come tali fino a che non si renda possibile la loro nomina in ruolo, salvo la facoltà nell'Amministrazione di licenziare colui che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non continui a dar prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli avventizi che non siano stati ammessi all'esame, o non lo abbiano superato, saranno licenziati, e sarà loro fatto il trattamento previsto dall'art. 10, comma 6°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 8.

Il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 336, concernente la biblioteca centrale del Risorgimento di Roma, è abrogato. La biblioteca rimane autonoma, ed insieme con il museo e l'archivio del Risorgimento è posta sotto la direzione di un conservatore e la vigilanza del Comitato nazionale istituito con R. decreto 17 maggio 1906, n. 212.

Le spese inerenti ai fini della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento graveranno sul fondo inscritto nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica a disposizione del Comitato nazionale; e i mandati di anticipazione per le dette spese saranno emessi a favore del conservatore.

Art. 9.

Il conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione fra funzionari dell'Amministrazione dello Stato o tra estranei ad essa che per speciale preparazione e capacità siano ritenuti particolarmente idonei a tale ufficio.

Il trattamento economico del conservatore è quello stabilito per i bibliotecari direttori.

Ove la persona nominata appartenga già all'Amministrazione dello Stato, le sarà assegnato lo stipendio iniziale inerente al nuovo ufficio, o quel maggiore stipendio di cui sia già in godimento, in quanto corrisponda ad una delle misure di stipendio previste dalla tabella relativa al grado di bibliotecario-direttore. Se tale corrispondenza manchi, le sarà assegnato lo stipendio immediatamente inferiore del grado inzidetto e conservata la differenza come assegno personale da assorbirsi negli eventuali successivi aumenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per quanto concerne però la abolizione dei posti di commesso e l'aumento dei posti di fattorino, il decreto stesso avrà effetto dal 16 novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 40. — GRANATA.

PERSONALE DI RUOLO
DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Categoria di concetto:	
Bibliotecari-direttori	13
Bibliotecari	66
Categoria d'ordine:	
Coadiutori	56
Assistenti	84
Personale di servizio:	
Custodi-capi	26
Custodi	54

PERSONALE SUSSIDIARIO (*fuori ruolo*).

Fattorini 95

INCARICHI.

Incarichi di soprintendenza bibliografica (con indennità annua di L. 2000) 12
Incarichi di direzione di biblioteca (con indennità annua di L. 1000) 18

PERSONALE DI RUOLO.

Per la biblioteca, il museo e l'archivio del Risorgimento in Roma, categoria di concetto (1):
Conservatore 1

(1) Gli impiegati d'ordine e gli agenti di servizio per la biblioteca, il museo, e l'archivio del Risorgimento saranno tratti, nel numero richiesto dalle esigenze dei servizi, dalle corrispondenti categorie del personale delle biblioteche governative.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2317. Norme per la prima applicazione dell'imposta sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile nei territori annessi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto relativo alle norme per la prima applicazione dell'imposta sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile nei territori annessi.

SIRE,

Con il Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1555, allo scopo di raggiungere fin dalla prima applicazione nelle nuove provincie la maggiore possibile perequazione, venne stabilito, a modifica dell'articolo 7 dell'allegato *B*, al Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 148, che, per l'anno 1924 e seguenti e fino a quando non si fosse compiuta nei territori annessi la revisione generale prevista dall'art. 3 del decreto Reale testè citato, l'imposta sui fabbricati dovesse essere applicata in base al reddito presunto pel 1922, quale esso risulta dalle ultime tabelle di commisurazione divenute definitive, compilate per l'applicazione della cessata imposta casatico pigione.

Senonchè nella pratica applicazione si dovette constatare che tale reddito presunto pel 1922, a norma della legislazione ex austriaca, interpretata in combinato disposto con il R. decreto 15 luglio 1923, numero 1555, veniva a risultare uguale a quello effettivamente prodottosi nell'anno locativo 1920, pei fabbricati dei centri più agglomerati ed importanti, e a quello effettivamente prodottosi nell'anno locativo 1921 pei fabbricati dei centri suburbani o minori. Da ciò derivava un maggior aggravio fiscale a carico di questi ultimi.

Per rimediare a tale inconveniente, si è riconosciuta opportuna una modifica dell'articolo 1° del citato R. decreto 15 luglio 1923, numero 1555, nel senso che la prima applicazione dell'imposta sui fabbricati venga effettuata nei territori annessi sulla base del reddito effettivo prodottosi nell'anno 1920.

Il riferimento ad un anno alquanto arretrato, soddisferà, inoltre, i voti dei proprietari delle nuove provincie che temevano di dover sopportare un aggravio fiscale superiore a quello dei proprietari delle altre provincie del Regno, dove gli accertamenti dei redditi fondiari del genere sono in gran parte anteriori all'anno 1920.

L'emanazione del decreto è sembrata, altresì, occasione propizia per stabilire che l'agente delle imposte ha facoltà di iscrivere provvisoriamente nei ruoli pel 1924, l'imposta sui fabbricati liquidata in base al reddito denunciato dai contribuenti, salvo a procedere formalmente alla rettifica delle dichiarazioni durante l'anno 1924, ed al conguaglio e all'eventuale iscrizione suppletiva dopo l'accertamento definitivo.

Tale disposizione che verrebbe adottata anche per quanto riguarda i redditi di ricchezza mobile, trova la sua ragione d'essere nel fatto che le agenzie non avrebbero il tempo materiale di rivedere, od eventualmente rettificare, in pochi mesi tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti dei territori annessi, nè d'altra parte avrebbe corrisposto all'interesse sia dello Stato, sia dei contribuenti, tenere sospesa la riscossione dell'imposta, sia pure provvisoriamente liquidata, fin quando l'ampio lavoro di rettifica e di definitivo accertamento non fosse compiuto.

Con tali chiarimenti mi onoro presentare l'unito schema di decreto all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato *A* e allegato *B*;
Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1555;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo dell'art. 7 dell'allegato *B*, al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, è sostituito il testo seguente:

« Per l'anno 1924, e fino a quando non si sia proceduto nei territori annessi alla revisione generale prevista dall'articolo 3 del presente allegato, il reddito da assoggettarsi all'imposta sui fabbricati sarà uguale a quello dell'anno 1920, quale risulta dalle tabelle di commisurazione per l'imposta casatico pigioni per il biennio 1921-1922, o per il solo anno 1921 secondo che la commisurazione sia stata rispettivamente biennale od annuale. Sopra tale reddito saranno accordate le detrazioni previste dall'art. 3 della legge 26 agosto 1865, n. 2136, nella misura ivi indicata.

« Quando manchi la conoscenza del reddito di cui al precedente comma o quando si tratti di parti di fabbricati soggetti all'imposta casatico-classi si osserveranno le norme dei seguenti articoli 8 e 9.

« Qualora il reddito dell'anno 1920 figuri espresso in corone nelle predette tabelle di commisurazione, si provvederà alla riduzione in lire italiane mediante ragguaglio di una corona a cinquantacinque centesimi di lira italiana ».

Art. 2.

L'agente delle imposte ha facoltà di iscrivere in via provvisoria nei ruoli delle imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati le cifre di reddito dichiarate dai contribuenti, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1923, numero 148, allegato *A*, e dell'art. 8 dell'allegato *B* allo stesso decreto, salvo il diritto di procedere alla eventuale rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti entro il 31 dicembre 1924.

Entro lo stesso termine l'agente delle imposte potrà procedere alle dichiarazioni d'ufficio di cui all'art. 12 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato *A*.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1555.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 37. — GRANATA.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1923, n. 2316.
Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494, sul personale della giustizia militare;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, sull'ordinamento del personale della giustizia militare;
Visti gli articoli 4 e 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, numero 12 e l'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, sull'ordinamento del Regio esercito;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata:
a) dai tribunali militari territoriali di corpo d'armata comprese le sezioni di Cagliari e di Trento;
b) dai tribunali militari marittimi di Spezia, Taranto e Venezia;
c) dal Tribunale Supremo di guerra e marina.

Art. 2.

I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque membri, dei quali il presidente e altri tre membri sono ufficiali e il quinto membro, con le funzioni di relatore, appartiene al personale della giustizia militare. Le nomine dei membri militari presso i singoli tribunali sono fatte per decreto Reale.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal personale di cancelleria della giustizia militare.

Art. 3.

I tribunali speciali permanenti sono soppressi.
Gli ufficiali sono giudicati da tribunali composti di quattro membri nominati in base alle vigenti norme dei codici penali per l'Esercito e per la Marina e di un relatore del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo.
Con le norme di attuazione del presente decreto saranno stabilite le opportune varianti da apportare agli articoli 295, 296 e 312 del Codice per l'Esercito e corrispondenti del Codice per la Marina in conseguenza della riduzione dei membri dei tribunali militari territoriali e marittimi.

Art. 4.

Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo è costituito un ufficio di istruzione.
Per l'istruzione di procedimenti penali relativi a reati consumati fuori dal luogo dove ha sede il tribunale militare, il giudice istruttore ha facoltà, sia di recarsi sul posto, sia di delegare con rogatoria i giudici istruttori della magistratura ordinaria, ovvero i pretori mandamentali.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti nulla è innovato alle altre norme riguardanti la costituzione dei tribunali militari territoriali e marittimi ed alle norme di procedura attualmente in vigore.
Nulla è innovato al funzionamento della giustizia a bordo delle Regie navi.
I funzionari della giustizia militare in servizio di udienza indossano la toga con speciali distintivi, diversi da quelli stabiliti per la magistratura ordinaria, da determinarsi con le norme di attuazione.

Art. 6.

Il Consiglio di revisione presso il Tribunale Supremo di guerra e marina è soppresso.
Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 11 aprile 1918, n. 459, e 6 ottobre 1918, n. 1608 e del R. decreto 8 aprile 1920, numero 458.

Art. 7.

Il corpo della giustizia militare cessa di far parte del Regio esercito.
Il personale della giustizia militare è costituito di magistrati e di cancellieri. Esso dipende dal Ministero della guerra il quale provvederà a mettere a disposizione del Ministero della marina, di concerto col medesimo, il personale necessario al funzionamento dei tribunali militari marittimi.

Art. 8.

Il ruolo dei magistrati è quello risultante dalla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina.
Il trattamento economico sarà quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato.
Il numero dei magistrati da destinarsi a ciascun tribunale sarà stabilito con decreto Ministeriale.
Per i tribunali militari marittimi sarà provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.

Art. 9.

Il ruolo dei cancellieri della giustizia militare è quello risultante dalla tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina.
Il trattamento economico sarà quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato.
Il numero dei cancellieri da destinarsi a ciascun tribunale sarà stabilito con decreto Ministeriale.
Per i tribunali militari marittimi sarà provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.

Art. 10.

Gli attuali ufficiali generali in servizio attivo permanente della giustizia militare, i quali non siano chiamati a far parte del nuovo personale di magistratura presso l'Avvocatura generale militare, in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno collocati a riposo col trattamento stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

Gli attuali ufficiali superiori e inferiori in S. A. P. della giustizia militare, i quali non siano riconosciuti idonei alle funzioni della magistratura, intesa una speciale Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, saranno collocati a riposo col trattamento economico di cui sopra. Coloro invece che siano riconosciuti idonei prenderanno posto nel nuovo ruolo organico a cominciare dal grado di avvocato militare osservando l'ordine risultante dalla loro rispettiva posizione attuale di graduatoria.

Art. 11.

La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina.

Art. 12.

Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di età non superiore ai 35 anni.

Per coprire i posti che risultassero scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede mediante concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile.

Le norme per i concorsi contemplati nel presente articolo saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 13.

Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo un tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.

Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso provenienti dalla magistratura ordinaria e che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Alla fine del tirocinio sarà accertata dalla Commissione per il personale della giustizia militare l'idoneità dell'aspirante.

Coloro che per due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio.

Durante il periodo di tirocinio è corrisposta la metà degli assegni del grado di giudice istruttore e sostituto avvocato militare di terza classe.

Art. 14.

I cancellieri sono reclutati mediante concorso per esami fra i cittadini italiani muniti di licenza liceale o titolo equipollente, che abbiano compiuto i 20 anni e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme del concorso.

Art. 15.

L'avvocato generale militare e i sostituti avvocati generali esercitano le funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale Supremo di guerra e marina. I magistrati degli altri gradi esercitano le funzioni di Pubblico ministero, di giudice relatore e di giudice istruttore presso i tribunali militari territoriali e marittimi, anche nei riguardi dei procedimenti penali a carico di ufficiali.

Le assegnazioni alle singole funzioni ed alle sedi hanno luogo con decreto Ministeriale — che, per i tribunali militari marittimi sarà emanato di concerto col Ministro per la marina — su designazione dell'avvocato generale militare.

In caso di necessità di servizio, con disposizione ministeriale, su designazione dell'avvocato generale militare, può essere temporaneamente applicato presso il Tribunale Supremo di guerra e marina un avvocato militare con le funzioni di sostituto avvocato generale.

Per urgenti ragioni di servizio i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizione dell'avvocato generale militare assumere le funzioni di giudice istruttore, e viceversa; ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non può superare la durata di tre mesi; rendendosi necessaria una maggior durata, deve provvedersi con decreto Ministeriale.

Art. 16.

Il personale della giustizia militare è posto alla dipendenza disciplinare dell'avvocato generale militare, il quale esercita su di esso la sorveglianza anche per il tramite degli avvocati militari.

Per quanto concerne la disciplina si applicano al personale della giustizia militare le disposizioni della legge penale militare e dei regolamenti in vigore con le varianti che saranno apportate nelle norme di attuazione del presente decreto e salvo il disposto dell'art. 17.

Art. 17.

Presso il Tribunale Supremo di guerra e marina è costituita la Commissione per il personale della giustizia militare. Essa è composta del presidente del Tribunale Supremo, che la presiede, dell'avvocato generale militare, dei sostituti avvocati generali e di un giudice del Tribunale Supremo designati dal Ministero della guerra, di concerto con quello della marina.

La Commissione è incaricata di procedere agli scrutini per le promozioni del personale della giustizia militare e funziona da Consiglio di disciplina per il personale stesso.

Art. 18.

Le promozioni di grado così per i magistrati come per i funzionari di cancelleria hanno luogo a scelta e per anzianità, congiunta ad operosità e diligenza.

Le promozioni al grado di avvocato militare, nonchè a quello di cancelliere capo del Tribunale Supremo hanno luogo esclusivamente a scelta.

Con successivo Regio decreto sarà stabilito il numero dei posti da assegnarsi rispettivamente a scelta e per anzianità e saranno emanate tutte le altre disposizioni per il regolamento delle promozioni.

Art. 19.

I magistrati cessano dal servizio per limiti di età al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado non inferiore a quello di avvocato militare, al compimento del sessantacinquesimo per i gradi di giudice relatore e vice avvocato militare e inferiori. Gli stessi limiti di età sono

stabiliti, rispettivamente, per il cancelliere capo del Tribunale Supremo e per gli altri gradi del personale di cancelleria.

Art. 20.

La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, è abrogata nei riguardi dei magistrati ordinari che in applicazione del presente decreto entreranno a far parte del personale della giustizia militare ai sensi dell'art. 12.

Art. 21.

Il corpo di complemento della giustizia militare è soppresso.

Gli ufficiali appartenenti a tale corpo rientreranno, su loro domanda, nel ruolo degli ufficiali delle categorie in congedo delle rispettive armi di provenienza, col grado che avevano all'atto del loro passaggio nella giustizia militare, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero ottenute nelle dette armi.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali della giustizia militare in servizio attivo permanente che abbiano già appartenuto alle categorie in congedo.

Gli ufficiali della giustizia militare che non abbiano chiesto di far parte di altri ruoli dell'Esercito, conservano il titolo onorario del grado attuale; quelli in servizio attivo permanente che entrano a far parte del ruolo della magistratura militare conservano il diritto all'attendente ed alle concessioni ferroviarie militari fino a che rimarranno in servizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti contro gli ufficiali, costituiti a norma del presente decreto, cominceranno a funzionare col 1° maggio 1924, salvo l'esaurimento dei dibattimenti in corso a quella data.

Fino a tale epoca gli attuali ufficiali della giustizia militare indosseranno la divisa in udienza e saranno in conseguenza soggetti agli stessi obblighi disciplinari stabiliti per gli ufficiali delle categorie in congedo quando indossano la divisa.

Art. 23.

Il Consiglio di revisione rimarrà in funzioni soltanto per giudicare dei procedimenti penali chiusi con sentenza dei tribunali militari, che all'attuazione del presente decreto siano già stati ad esso sottoposti in conformità delle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 24.

Nella prima attuazione del presente decreto, per coprire i posti che risulteranno vacanti nel ruolo dei magistrati, sarà bandito un concorso per titoli fra gli ufficiali di complemento della giustizia militare e delle altre armi e corpi che abbiano esercitate funzioni giudiziarie in applicazione del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 231, i quali alla data del 31 maggio 1923 si trovavano a prestar servizio da almeno un anno presso gli uffici giudiziari militari o che, trovandosi ancora in servizio, compiano l'anno all'entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso.

I vincitori saranno dispensati dall'obbligo di tirocinio.

Qualora all'esito del concorso rimanessero scoperti dei posti, si provvederà con le norme ordinarie di reclutamento.

Art. 25.

Nella prima attuazione del presente decreto il reclutamento dei cancellieri avrà luogo mediante concorso per titoli, al quale potranno partecipare i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie, nonchè gli ufficiali delle categorie in congedo che abbiano per almeno sei mesi prestato servizio presso i tribunali militari, ovvero che siano laureati in giurisprudenza.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso.

I posti che dopo l'esito del concorso risultassero vacanti saranno coperti con le norme ordinarie di reclutamento.

Art. 26.

Gli ufficiali delle varie armi che prestano attualmente servizio presso gli uffici giudiziari militari potranno continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie fino a che non saranno gradualmente sostituiti col personale effettivo della giustizia militare.

Quelli appartenenti alle categorie in congedo saranno per i primi sostituiti e ricollocati in congedo.

Art. 27.

Gli applicati facenti parte del personale civile dipendente dal Ministero della guerra e che prestano servizio presso i tribunali militari, saranno, previo loro consenso, nominati cancellieri.

All'uopo, prima che sia bandito il concorso di cui all'articolo 25, la Commissione del personale giudicherà della categoria e del rispettivo posto di graduatoria che a ciascuno di essi, tenuto conto del merito e dell'anzianità, dovrà essere attribuito.

Gli attuali segretari capi, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, saranno nominati, previo giudizio di idoneità della Commissione del personale, cancellieri capi dei tribunali militari e collocati in testa alla graduatoria.

I medesimi però potranno domandare di essere collocati nel ruolo dei magistrati, con istanza diretta al Ministero della guerra per via gerarchica, entro il termine che sarà stabilito dallo stesso Ministero. La Commissione del personale giudicherà della loro idoneità e del posto di graduatoria che, in caso affermativo, dovrà essere loro attribuito nel grado di giudice istruttore e parificato.

Qualora i predetti segretari siano dichiarati non idonei anche alle funzioni che attualmente esercitano saranno collocati a riposo in conformità delle disposizioni in vigore.

Qualora il trattamento economico spettante ai funzionari della giustizia militare dopo l'attuazione del presente decreto risultasse per alcuni inferiore a quello attuale, essi conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 29.

Con successivo Regio decreto saranno emanate le norme necessarie all'attuazione del presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte

nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e della marina le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.

Art. 30.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI — OVIGLIO — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 36. — GRANATA.

TABELLA *A*.

TABELLA DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE.

Regio avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina	1
Regio sostituto avvocato generale militare	2
Regio avvocato militare presso i tribunali militari	13
Regio vice avvocato militare e giudice relatore di 1ª classe	18
Regio vice avvocato militare e giudice relatore di 2ª classe	19
Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 1ª classe	15
Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 2ª classe	10
Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe	10
Totale	88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: A. DIAZ.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.
Il Ministro per la marina: DI REVEL.

TABELLA *B*.

TABELLA DEL PERSONALE
DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE MILITARI.

Cancelliere capo presso il Tribunale Supremo di guerra e marina	1
Cancelliere capo del tribunale militare	13
Cancelliere di 1ª classe	14
Cancelliere di 2ª classe	24
Cancelliere di 3ª classe	34
Totale	86

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: A. DIAZ.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.
Il Ministro per la marina: DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311.
Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, l'equo trattamento del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da Provincie o da Comuni, sarà stabilito secondo le norme contenute nel presente decreto e nell'annesso regolamento (allegato *A*), visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici.

Gli stipendi e le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualunque natura, dovuti al personale a decorrere dal 1° gennaio 1924, dovranno stabilirsi, entro il termine di cui all'articolo 2 — primo comma — del presente decreto, d'accordo fra ciascuna azienda ed il personale dipendente rappresentato da propri delegati, in base alle norme stabilite dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del presente decreto.

I concordati stipulati per effetto del presente articolo hanno validità per il tempo che sarà convenuto ed in ogni caso per un periodo non inferiore a cinque anni.

In caso di mancato accordo, la decisione delle controversie deve essere deferita ai collegi arbitrali istituiti a norma dell'art. 3 del presente decreto, i quali, nel determinare il trattamento del personale, dovranno tenere conto delle condizioni economiche locali, di quelle finanziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale e del servizio che esso deve prestare.

Il trattamento complessivo del personale per ciascuna azienda, concordato o determinato entro il termine fissato, in caso di mancato accordo, dai collegi arbitrali, non potrà essere più oneroso di quello medio del quinquennio 1919-1923.

Non potrà considerarsi diritto acquisito, agli effetti del presente decreto, l'avere fatto parte, secondo l'ordinamento vigente anteriormente al 1° gennaio 1924, del personale di ruolo.

Art. 2.

I concordati di cui al precedente articolo dovranno essere conclusi, firmati dalle parti, e trasmessi in originale a cura della direzione delle aziende al Circolo ferroviario d'ispezione competente, tre mesi prima della scadenza del patto di lavoro.

I concordati appena firmati dovranno essere integralmente comunicati dalla direzione dell'azienda al personale, mediante apposito ordine di servizio.

In caso di mancato accordo, i direttori delle aziende devono trasmettere, non oltre i successivi dieci giorni, le proposte per il trattamento del personale ai collegi arbitrali istituiti ai sensi dell'art. 3.

I collegi arbitrali devono decidere entro il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione delle proposte di cui al precedente comma.

Art. 3.

Le controversie che sorgessero tra azienda e personale per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 1 del presente decreto saranno decise da un collegio arbitrale composto, per ciascuna azienda, di cinque arbitri per le aziende che hanno un numero di agenti stabili non superiore a trecento, e di sette arbitri per le altre aziende.

Dei collegi arbitrali fanno parte rispettivamente due o tre rappresentanti del personale e due o tre rappresentanti delle aziende secondo il numero degli agenti stabili presso ciascuna azienda.

Gli arbitri, in rappresentanza del personale, sono nominati con le norme stabilite dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, a termini dell'articolo 4 del presente decreto. Gli arbitri, in rappresentanza dell'azienda, sono nominati da chi ha la legale rappresentanza di quest'ultima.

Il presendente del collegio è nominato di accordo dagli arbitri scelti dalle parti o, in mancanza e su istanza di una delle parti medesime, dal presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla sede della direzione dell'azienda.

La nomina degli arbitri deve essere fatta entro i cinque giorni successivi al termine stabilito dal primo comma dell'art. 2. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia stato provveduto, entro tale termine, alla nomina degli arbitri, il Ministro per i lavori pubblici vi provvederà di ufficio entro i cinque giorni successivi.

Il collegio arbitrale deve essere costituito non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito dal primo comma dell'art. 2. Le mansioni di segretario del collegio sono disimpegnate da un funzionario di cancelleria nominato dal presidente della Corte di appello.

I collegi arbitrali non sono tenuti all'osservanza di forme e gli arbitri decidono quali amichevoli compositori.

Le decisioni sono valide se deliberate a maggioranza di voti e sottoscritte dal presidente; devono essere depositate in originale, nel termine di cinque giorni dalla data, dal presidente stesso o da uno degli arbitri, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui furono pronunziate. Le decisioni sono rese esecutive ed inserite nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

Le decisioni dei collegi arbitrali non sono suscettibili di appello, nè di opposizione: contro tali decisioni è ammesso soltanto il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, a sensi dell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, per incompetenza o eccesso di potere.

Gli atti e le decisioni dei Collegi arbitrali, le copie relative, gli atti e i documenti prodotti dalle parti sono esenti da tasse di bollo e di registro.

I collegi arbitrali hanno sede legale presso il Circolo ferroviario d'ispezione, dal quale dipendono le aziende esercenti.

Le decisioni dei collegi arbitrali, appena rese esecutive dal pretore, saranno comunicate al personale a cura della direzione di esercizio delle rispettive aziende, mediante apposito ordine di servizio e trasmesse in copia al direttore del competente circolo ferroviario d'ispezione.

Art. 4.

E' data facoltà al Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di stabilire con suo decreto le norme per la elezione dei rappresentanti legali del personale, delegati a stipulare con le aziende esercenti i concordati di cui al precedente articolo 1, nonchè per la elezione dei rappresentanti delegati a far parte, in caso di mancato accordo con le aziende, dei collegi arbitrali di cui all'articolo stesso.

Per la prima applicazione del presente decreto, i rappresentanti legali del personale, delegati a stipulare i concordati o a far parte dei collegi arbitrali, ai sensi del precedente comma, saranno nominati dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 5.

Per la prima applicazione del presente decreto, i termini indicati ai precedenti articoli 2 e 3 sono stabiliti come segue:

a) la conclusione dei concordati la firma delle parti, la trasmissione dei concordati stessi ai Circoli ferroviari competenti, devono avvenire non oltre il 30 novebre 1923;

b) entro il 30 novembre 1923 le aziende devono avere nominato i rispettivi arbitri; in mancanza di tale nomina, il Ministro per i lavori pubblici deve provvedervi d'ufficio entro il 3 dicembre 1923;

c) i collegi arbitrali devono costituirsi entro il 6 dicembre 1923;

d) l'invio, in caso di mancato accordo, delle proposte delle aziende esercenti ai collegi arbitrali deve essere fatto non oltre il 7 dicembre 1923;

e) le decisioni dei collegi arbitrali dovranno essere emesse non oltre il 20 dicembre 1923.

Art. 6.

E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato *B*) al presente decreto, lo statuto per le casse di soccorso a favore del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui al precedente art. 1, in sostituzione dello schema di statuto tipo approvato col R. decreto 30 gennaio 1921, n. 215. Tale schema è visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale incritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, durante il periodo di inscrizione è esonerato dall'obbligo di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 e del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479. Per il personale inscritto alle Casse speciali istituite presso le aziende si applicano le disposizioni degli articoli 1, 196, 197 e 198 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, per quanto si riferisce all'eventuale esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

Art. 8.

Per le aziende il cui personale è inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero contributo di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sarà dalla Cassa nazionale assegnato ad un fondo speciale denominato « Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ». Per detto fondo la Cassa terrà gestione separata da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

Sul fondo così costituito si intendono trasferite tutte le attività esistenti nei fondi costituiti a norma dell'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale n. 467.

Art. 9.

Sul fondo di cui all'articolo precedente saranno assegnate agli agenti inscritti alla Cassa nazionale le pensioni nei casi di invalidità o per raggiunto limite di età e di servizio, e le pensioni alle famiglie nei casi di morte, con le norme stabilite dal regolamento per la previdenza 30 settembre 1920, n. 1538.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, e per la durata di un quinquennio, potranno essere collocati a riposo gli agenti inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno dieci anni di servizio e purchè, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) se abbiano raggiunto 60 anni di età per gli addetti ai servizi attivi e 65 anni per gli addetti ai servizi sedentari, con almeno 25 anni di servizio.

L'importo delle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1924, in relazione alle precedenti lettere *a*) e *b*) e di quelle decorrenti dalla stessa data, in caso di morte, a favore della famiglia, è a carico del fondo di cui al precedente art. 8, fatta deduzione della pensione corrispondente ai contributi ordinari e speciali versati in conformità delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, o altrimenti versati dalle aziende e relative quote di concorso della Cassa, e fatta deduzione della pensione corrispondente al capitale di ripartizione per eventuale passaggio da casse speciali alla Cassa nazionale. Non sono a carico del fondo le quote di concorso di cui all'art. 11 capoverso 3° del regolamento per la previdenza 30 settembre 1920, n. 1538.

Art. 10.

Le aziende hanno facoltà di collocare in quiescenza gli agenti, anche se non si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 del presente decreto, purchè essi abbiano superato 60 anni di età, se addetti a servizi attivi, o 65 anni se addetti a servizi sedentari, a condizione che abbiano almeno 10 anni di servizio. In tal caso a favore dell'agente deve essere costituita dall'azienda presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali una pensione nella misura che gli sarebbe assegnata qualora fosse riconosciuto invalido. Di tale pensione resterà a carico della Cassa la quota corrispondente ai contributi da essa ricevuti; per la parte di pensione a carico dell'azienda, compresi gli oneri di reversibilità, questa dovrà versare alla Cassa nazionale il valore capitale calcolato sulle tariffe della Cassa in vigore al momento del collocamento a riposo.

Art. 11.

Per gli agenti di ruolo inscritti alla Cassa nazionale e passati fra gli avventizi, può essere continuata dalla azienda da cui dipendono o dagli stessi agenti interessati, l'inscrizione alla Cassa mediante il versamento del 15 % della retribuzione effettivamente corrisposta, purchè la inscrizione abbia carattere continuativo; gli agenti in tal caso conservano tutti i diritti che derivano dal regolamento per la previdenza 30 settembre 1920, n. 1538. Nel versamento suddetto si intende compreso anche il contributo per assicurazione obbligatoria eventualmente dovuto dalle aziende, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per gli agenti che vi sono soggetti.

Agli agenti passati da servizi di ruolo ad avventizi ed a favore dei quali non sia usata la facoltà indicata nel precedente comma, si applicheranno le disposizioni dell'art. 13 del regolamento per la previdenza, come per il caso di riduzioni di posti.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'economia nazionale, sarà provveduto al coordinamento dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11 con le vigenti disposizioni del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538.

Art. 13.

Le controversie che, a decorrere dal 1° gennaio 1924, sorgessero tra aziende e personale in corso di applicazione delle norme di equo trattamento già determinate ai sensi dei precedenti articoli, saranno decise da commissioni arbitrali interprovinciali, nominate dal Ministro per i lavori pubblici, tra rappresentanti delle aziende, rappresentanti del personale, e funzionari governativi, ai quali ultimi spetta la presidenza.

Il numero, la composizione delle commissioni arbitrali interprovinciali, la circoscrizione di esse, la durata in carica dei componenti, le norme per il funzionamento delle commissioni stesse, saranno stabiliti, entro il 31 dicembre 1923, con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 14.

Le controversie di indole collettiva riguardanti direttamente il personale di diverse aziende e che sorgessero in corso di applicazione delle norme di trattamento, dovranno essere rimesse al giudizio del Ministro dei lavori pubblici, il quale, sentite le parti, decide definitivamente quale arbitro amichevole compositore.

Art. 15.

Contro le decisioni delle commissioni arbitrali interprovinciali di cui all'art. 13 del presente decreto e contro quelle del Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 14, è ammesso ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per i motivi indicati all'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, ad eccezione — e nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria — di quelle contenute negli articoli 1, 5, 6, 7, 11 secondo comma, ai soli effetti del presente decreto, e 16, primo e terzo comma.

Ogni qualvolta si renda necessario per assicurare la continuità dell'esercizio, è data facoltà discrezionale al Prefetto, sentiti gli Enti concedenti e il competente Circolo ferroviario d'ispezione, quando trattisi di aziende esercenti tramvie urbane o linee che furono considerate urbane, agli effetti dello stesso R. decreto-legge n. 40, e al Ministro per i lavori pubblici, quando trattisi di aziende esercenti le altre linee, di accordare:

1° Modificazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto, nonchè riduzioni di treni, sospensioni temporanee di servizi, senza che gli Enti locali eventualmente interessati

possano esigere riduzioni di sussidi, canoni, sovvenzioni da essi anteriormente stabiliti a favore degli esercenti, quali che siano gli obblighi dei medesimi verso gli Enti predetti;

2° Riduzioni dei canoni di manutenzione delle strade eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate;

3° Riduzione o soppressione della partecipazione ai prodotti lordi da parte degli Enti locali, anche sotto forma di canone fisso;

4° Deroghe nei soli riguardi tecnici ai patti di concessione relativi all'esercizio delle linee e non contemplate nei precedenti comma, che non costituiscano aggravio al bilancio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

5° Proroghe delle scadenze delle concessioni delle ferrovie e delle tramvie a trazione meccanica per un periodo che non potrà mai eccedere i dieci anni.

La concessione di tali proroghe sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici di accordo con il Ministro per le finanze qualora trattisi di ferrovie o di tramvie sovvenzionate dallo Stato; di accordo con il Ministro dell'interno, e sentiti gli Enti locali interessati, quando trattisi di tramvie urbane o linee che furono considerate urbane agli effetti del citato R. decreto n. 40.

La proroga della scadenza delle concessioni accordata agli esercenti servizi di trasporto urbani non modifica i termini per l'esercizio della facoltà di riscatto da parte dei Comuni, di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Art. 17.

E' punita con l'ammenda fino a L. 5000 qualunque contravvenzione da parte degli esercenti di pubblici servizi di trasporto alle disposizioni del presente decreto, e con l'ammenda fino a L. 2000 qualunque contravvenzione alle norme concordate od alle decisioni emanate ai sensi degli articoli 2, 5, 13 e 14.

Il prodotto delle pene pecuniarie comminate nel precedente comma è devoluto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale.

Quando gli esercenti non ottemperino nei termini loro prefissi alle ingiunzioni del Ministro per i lavori pubblici, questi potrà provvedere di ufficio, rivalendosi delle spese all'uopo occorrenti sulle sovvenzioni disponibili dello Stato e degli Enti locali e sui prodotti dell'esercizio, con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Le note delle spese sono rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 18.

Le disposizioni in materia di equo trattamento non sono applicabili:

a) alle aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno;

b) alle aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) alle aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Circolo ferroviario d'ispezione, sia sufficiente, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, un numero di agenti non superiore a 25.

Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, cessa qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualsivoglia titolo o causa, a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna.

Art. 20.

Tutte le controversie in dipendenza dell'applicazione delle norme di trattamento approvate per il quinquennio 1919-923, le quali, al 31 dicembre 1923, non fossero state decise, in prima istanza, dalle commissioni locali di equo trattamento o in seconda istanza dalla commissione centrale, sono deferite al giudizio delle commissioni arbitrali interprovinciali, di cui all'art. 13 del presente decreto, le quali decidono definitivamente.

Art. 21.

Qualunque spesa o indennità per il funzionamento dei collegi e delle commissioni arbitrali interprovinciali, di cui al presente decreto, sono determinate dal Ministero per i lavori pubblici. Le spese ed indennità sono a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e stabilite di anno in anno nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

E' abrogata ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie, a decorrere dall'esercizio corrente, per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamnto per essere convertito in legge e che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 31. — GRANATA.

ALLEGATO A.

Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale che presta servizio per le funzioni normali dell'azienda si distingue:

a) in personale di ruolo, le cui qualifiche sono comprese nella tabella organica;

b) in personale avventizio assunto per le mansioni e con le modalità di cui all'art. 2.

Il quantitativo di agenti occorrenti per ogni azienda è determinato dal capitolato di concessione o, eventualmente, dal disposto dell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 31 ottobre 1873 n. 1687.

Il personale di cui alla lettera a) del presente articolo è in prova o stabile.

Art. 2.

Oltre al minimo di agenti richiesti per i bisogni continuativi e costanti dell'esercizio come al precedente art. 1, le assunzioni di avventizi potranno effettuarsi:

1° Per le qualifiche di:

a) operai ed aiuto operai;

b) cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere;

c) scritturali, dattilografi e fattorini di ufficio.

2° Per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti pei congedi, malattie od aspettativa;

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione o ricostruzione del materiale mobile.

Gli avventizi potranno essere assunti in base a convenzioni soltanto verbali, ma quando si tratti di assunzioni di durata superiore a 15 giorni, gli avventizi dovranno essere assunti in base ad atti di sottomissione, nei quali dovranno essere indicati:

a) il motivo dell'assunzione, in genere le mansioni relative e la durata della provvissoria prestazione;

b) la mercede pattuita secondo i salari vigenti nella piazza;

c) le clausole relative all'eventuale rescissione del contratto di provvisoria assunzione e quelle di osservanza delle disposizioni regolamentari di servizio.

Nei casi di assunzione di agenti in prova avranno, a parità di titoli, una ragione di preferenza, in confronto degli altri richiedenti, gli avventizi dopo 6 mesi di complessivo servizio, i quali, avendo i necessari requisiti, ne facciano domanda.

Il presente regolamento provvede per gli avventizi solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.

Art. 3.

Il personale stabile e quello in prova è iscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'inscrizione all'istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzione di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio, saranno portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati sarà data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non saranno indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto sarà rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

Art. 4.

L'azienda prescrive quali categorie di agenti debbano portare in servizio il numero di matricola e il vestiario uniforme, nonchè gl'indumenti che lo costituiscono.

Art. 5.

L'azienda ha la facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.

I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva.

Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo della nuova qualifica o lo stipendio o paga della nuova qualifica.

Nei casi di cambiamenti di qualifica a richiesta dell'agente od a sua accettazione, in applicazione dell'art. 32, comma c) e d), può essere mantenuta all'agente l'anzianità corrispondente all'anzianità della vecchia qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, vengono sottoposti a visita sanitaria, per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'articolo 35.

Art. 6.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purchè non contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 7.

Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda.

Art. 8.

E' vietato di ricorrere a raccomandazioni di estranei alla azienda per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

Art. 9.

Salvo il disposto degli articoli 13 e 14 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. . . . qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Se trascorrono 15 giorni, senza che sia stata data risposta, l'istanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

Art. 10.

La risoluzione delle eventuali controversie che potessero sorgere fra azienda e personale e che presentino un evidente carattere d'interesse generale, sarà deferita al giudizio delle Commissioni arbitrali interprovinciali, di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. . . .

Art. 11.

L'azienda può obbligare alcune categorie di agenti a prendere domicilio nei locali dell'azienda.

Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.

Art. 12.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 13.

Le assunzioni del personale di cui all'art. 1 vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.

La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.

Salva l'osservanza delle disposizioni concernenti l'assegnazione di posti agli invalidi di guerra e agli ex-combattenti, avranno la preferenza per l'assunzione di nuovo personale le seguenti categorie di persone, all'ordine così stabilito:

a) ex-agenti esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale;

b) ex-combattenti ed invalidi di guerra;

c) agenti avventizi dopo sei mesi di complessivo servizio presso la stessa azienda;

d) figli di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;

e) orfani di ex-agenti o figli di agenti, purchè il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre.

Art. 14.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1° di essere cittadino dello Stato italiano, oppure delle altre regioni italiane, quando anche l'agente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di leggi approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

2° di aver superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;

3° di avere tenuto sempre buona condotta civile e militare e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 106 (escluso il n. 3) della legge elettorale politica 2 settembre 1919, numero 1495;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui l'agente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini degli aspiranti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta si ha speciale considerazione per i buoni agenti avventizi, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro, e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Art. 15.

Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziali dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

Art. 16.

Ogni agente all'atto dell'assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III.

Servizio di prova.

Art. 17.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo sarà computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;

b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare di non oltre metà la durata della prova, a richiesta dell'agente.

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione dovrà essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore stesso, siano giudicati non idonei per il passaggio in pianta stabile.

Art. 18.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano inidonei al disimpegno del proprio servizio, salva, all'agente, la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 35;

d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 19.

Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliranno le norme per le promozioni e per gli avanzamenti del personale di cui all'art. 1.

Art. 20.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

Art. 21.

Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 22.

L'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuta, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiori assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Art. 23.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. L'anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.

L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

TITOLO V.

Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattie, ed esoneri temporanei e difinitivi.

Art. 24.

Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza, dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche, previo sonsenso della Direzione:

a) per cambio, su richiesta degli interessati;

b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;

c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse anziende e previo consenso di queste.

In quest'ultimo caso l'agente assumerà nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

Per le residenze malariche si dovrà procedere ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi nei speciali regolamenti dell'azienda.

Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite dalle disposizioni sulle competenze accessorie presso ciascuna azienda.

Le missioni all'estero formeranno oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 25.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio a paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, o premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art. 26.

Gli agenti stabili ed in prova dopo compiuto un anno di servizio — escluso quello eventualmente prestato come avventizi — hanno diritto a fruire, a titolo di congedo ordinario, di un permesso di assenza con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a 5 anni di servizio;

10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio;

15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;

20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;

25 giorni per i funzionari superiori al grado di capo ufficio od altro equivalente, questo compreso.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presente i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto al rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduto.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo d'indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, saranno usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetterà di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate.

Art. 27.

In casi speciali, potranno essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

Ai rappresentanti del personale chiamati dalle autorità, dovrà essere concesso un congruo congedo straordinario.

Art. 28.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della azienda, agli agenti stabili od in prova verrà corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

Al trattamento sarà provveduto con i fondi della Cassa soccorso, costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 % degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale.

Agli eventuali disavanzi verrà provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti, mentre, in caso di utili, questi saranno ripartiti nella misura di un terzo all'azienda e di due terzi al personale.

Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso saranno determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato *B* al Reale decreto-legge 19 ottobre 1923, n. . . . .).

Art. 29.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa dovrà sempre essere notificata per iscritto all'interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari dell'azienda, salvo all'agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 35, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 35, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, l'agente avrà diritto, per la durata di un anno sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia di cui all'art. 28, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento sarà a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, corrisponderà alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio o di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Costituisce invece interruzione di servizio quando l'aspettativa è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non ne avrà resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 30.

Le disposizioni dell'art. 29 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'art. 17.

Art. 31.

In caso di cessione delle linee ad altra azienda, verranno osservate le disposizioni che dall'autorità governativa saranno stabilite nell'atto di approvazione della cessione, pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nel sistema di esercizio, l'azienda dovrà utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

In caso di riduzione di posti per limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, potrà l'azienda procedere ai necessari esoneri nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facessero domanda, a misura che si renderanno vacanti i posti, cui quelli sarebbero idonei, purchè durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 49 a 51. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo, è accordata al personale esonerato una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio prestato, escluso quello in condizione di avventizio, per gli agenti di cui alla lett. *a*) dell'art. 1.

In ogni caso l'indennità non potrà essere minore di due mesi, nè maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Però nel caso di riduzione di posti per limitazione o soppressione di servizi, se l'agente esonerato non rifiuta l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli perde il diritto alla preferenza.

Il comma precedente non è applicabile agli agenti esonerati a norma del R. decreto 18 marzo 1923, n. 693.

Nei casi di riunione di aziende municipalizzate a norma dell'articolo 2, comma 2°, della legge 29 marzo 1903, restano ferme le disposizioni dell'art. 153 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108.

Art. 32.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per riduzione di posti, dipendente da limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, salvo il disposto dell'art. 31;

b) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. . . .

c) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;

d) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado, quando l'agente non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

e) quando gli agenti, prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 51, 6° del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza e sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera *c*), l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 35.

Nei casi in cui alle lettere *d*) ed *e*) è invece provocato sentito il parere del consiglio di disciplina di cui all'art. 60, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera *d*).

Art. 33.

Agli agenti in servizio al 24 maggio 1915, ed ancora in servizio e di ruolo al 1° gennaio 1924, che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 693, sarà computato un biennio di maggiore anzianità agli effetti del presente regolamento.

Art. 34.

Le indennità liquidate per i casi di inabilità permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'agente colpito da infortunio sia mantenuto in servizio, anche se destinato ad altra funzione, sono corrisposte secondo le norme seguenti in deroga alle disposizioni del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Se l'agente mantenuto in servizio continua a percepire uno stipendio o salario uguale a quello percepito prima dell'infortunio, l'indennità sarà versata a suo favore, o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza regolarmente approvata a cui l'agente sia inscritto e gli sarà corrisposta coi relativi interessi all'atto dell'esonero dal servizio in aggiunta al normale trattamento di previdenza, in rendita o in capitale secondo le norme vigenti per l'ordinario trattamento di previdenza.

Se l'agente mantenuto in servizio percepisce uno stipendio o salario in misura inferiore a quello percepito prima dell'infortunio, sull'indennità liquidata sarà prelevata la somma necessaria per corrispondere all'agente una rendita vitalizia equivalente alla effettiva riduzione di stipendio o di salario: detta somma sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che provvederà al pagamento della rendita predetta. L'eventuale rimanenza sarà versata o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale ai sensi e per gli effetti di cui nel precedente comma.

Nei casi previsti dall'art. 15 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, l'indennità sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo il disposto dello stesso articolo. Il sussidio mensile di cui nel secondo comma dello stesso articolo sarà però corrisposto solo nel caso di riduzione di stipendio o di salario, e solo fino a concorrenza dell'effettiva diminuzione.

Scaduto il termine di due anni di cui nel precitato art. 15 l'assegnazione definitiva della indennità sarà fatta secondo le norme del 2° e 3° comma del presente articolo.

In caso di morte dell'agente prima dell'esonero dal servizio le indennità o quote di indennità accantonate a suo favore presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o presso la Cassa speciale, saranno, con gli interessi, devoluti secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di previdenza e, in mancanza degli aventi diritto previsti dalle norme stesse, agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decisione insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, l'indennità o parte dell'indennità, su richiesta dell'agente ed ove sussistano giustificati motivi, può essere corrisposta in capitale.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dall'infortunio.

Agli agenti lesi in infortunio sul lavoro l'indennità temporanea legale corrisposta dall'istituto assicuratore sarà integrata dalla Cassa soccorso fino a raggiungere l'intero stipendio o paga con tutte le indennità fisse relative sulle quali si operino le trattenute per Cassa soccorso.

Art. 35.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti, nei casi previsti dal presente regolamento, è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 13, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purchè ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 30 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli dell'azienda.

In caso di mancato accordo, il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, ai quali sarà aggiunto, in qualità di presidente, un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Art. 36.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto: esse non hanno valore, finchè non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione, nel qual caso l'azienda ha la facoltà di sospenderle o di respingerle.

L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

L'azienda potrà ritenere di ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.

Art. 37.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, a norma degli articoli 29 e 30, sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento ed abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare, ed esibiscano il foglio matricolare.

Per detti agenti, il tempo passato sotto le armi non dà luogo ad alcuna corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti invece, che siano richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo, viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 38.

E' corrisposto l'intero stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio gratuito come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'azienda in cause civili;

b) a richiesta del Pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del Pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza;

e) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove già come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga ed a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

g) gli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui agli articoli 26 e 27.

Art. 39.

Il personale che ha gestione di danaro o di materiali potrà essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalità di versamento saranno stabilite dall'azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, verranno depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore correranno gli interessi.

L'azienda avrà la facoltà di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

Art. 40.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alle residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o più delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

Nelle aziende in cui per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, saranno ripartiti tra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessità di servizio dell'azienda.

Agli agenti delle tramvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tramviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, sarà concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona sarà invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla località di dimora dell'agente.

L'azienda regolerà con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

Art. 41.

Gli orari di servizio saranno approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 42.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli art. 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 48, 52 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 43.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;

3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

5° la degradazione;

6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 60, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

Art. 44.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termine del diritto comune.

Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di lire 30 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti, accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute potranno essere senz'altro effettuate; così pure potranno essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

Art. 45.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 43 e dal disposto dell'art. 5, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizione di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni, che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto.

Art. 46.

La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

Art. 47.

Si incorre nella multa:

1° per la non osservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio;

2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie e servizi automobilistici, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;

5° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

6° per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

7° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;

8° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 7, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 48.

Si incorre nella sospensione:

1° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

2° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

3° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;

4° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

5° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;

6° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

7° per essere stato sorpreso in stato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

8° per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere il servizio in funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio;

9° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;

10° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;

11° per alterchi con vie di fatto, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze, quando non siavi stata grave provocazione;

12° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;

13° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;

14° per avere rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;

15° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;

16° per aver domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 43, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 7° compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 3° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 49.

Si incorre nella proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante il divieto da parte dei superiori;

3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minaccie od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;

4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benchè non superiori di grado ed in questo ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;

5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 7 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la retrocessione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga, sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 48.

Art. 50.

Si incorre nella degradazione:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;

3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;

4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;

5° per contravvenzioni commesse o facilitate, in ragione dell'ufficio, alle leggi e ai regolamenti in materie di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della degradazione gli agenti vengono retrocessi al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 61, in sostituzione della destituzione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti per i quali la degradazione non è possibile, è sostituita alla degradazione la sospensione estensibile fino a 30 giorni, con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della degradazione per quanto riguarda il disposto dell'art. 56 e dello alinea seguente.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla degradazione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 49.

Art. 51.

Incorre nella destituzione:

1° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri o comunque adopera artefici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi [illegible], ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

2° chi nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

3° chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda nei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

4° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

5° chi per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

6° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

7° chi dolosamente rechi o tenti di recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

8° chi scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;

9° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denunzia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato. Le Commissioni arbitrali interprovinciali investite della risoluzione delle controversie, interrogando il personale, possono prosciogilerlo dall'obbligo del segreto di ufficio;

10° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

11° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubbriachezza;

12° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, abbenchè non ne sia derivato alcun danno,

13° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;

14° chi altera dolosamente i piombi;

15° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

16° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

17° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati.

18° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;

19° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il loro nome e le circostanze di fatto.

Art. 52.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla degradazione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente, qualora non risulti colpevole, ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione.

Art. 53.

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 48 a 51 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazione agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta nè il parere consultivo del Consiglio di disciplina.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio

Art. 54.

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 55.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 56.

La recidiva entro un anno in mancanze previste in uno stesso paragrafo degli articoli 49 e 50 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 57.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 46 e 47 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 58.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 48 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 59.

In base agli accertamenti o rapporti che perverranno alla direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore o chi da esso delegato, esprimerà per le punizioni di cui agli articoli 49 a 51 l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Tale opinamento sarà reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati avranno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto le loro giustificazioni; in mancanza di tali giustificazioni, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diverrà definitivo ed esecutivo.

Nel caso invece in cui l'agente avesse presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non fossero state accolte, l'agente avrà diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta sospende l'applicazione delle punizioni fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di una mancanza, per la quale sia prevista la degradazione o la destituzione, egli dovrà essere chiamato subito a giustificarsi e gli verranno contestati i fatti di cui è imputato.

Quante volte, dopo tali giustificazioni e contestazioni, il direttore ritenga incompatibile, a termine dell'art. 52, la permanenza dell'agente in servizio, potrà ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il giudizio del Consiglio di disciplina.

Art. 60.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 49, 50 e 51 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito:

1° da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario fra i funzionari del Circolo stesso o fra estranei;

2° da un rappresentante titolare e un supplente dell'azienda, nominati da chi ha la rappresentanza legale dell'azienda stessa, fra i consiglieri di amministrazione, o fra i funzionari dell'azienda;

3° da un rappresentante titolare e un supplente del personale eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti a ciascuna qualifica. Il giudicabile ha diritto di ricusare il rappresentante della propria qualifica; in tal caso prenderà parte al giudizio il membro eletto dagli appartenenti alla qualifica superiore.

Nel caso in cui debba essere sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina l'unico agente appartenente ad una qualifica, questi potrà essere rappresentato in seno al Consiglio stesso dal rappresentante della qualifica immediatamente superiore.

Nei giudizi implicanti agenti di diverse qualifiche, farà parte del Collegio giudicante il membro di qualifica più elevata. Nei casi in cui siano giudicabili il membro effettivo e quello supplente per la stessa qualifica di agente, fa parte del Collegio il membro eletto dagli appartenenti alla qualifica superiore nello stesso ruolo.

Il giudicabile, nei casi in cui è chiamato a presentarsi innanzi al Consiglio di disciplina, può farsi assistere da altro agente di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina si rinnova ogni anno.

La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Nel caso di votazione deserta dei rappresentanti del personale, questi saranno nominati dal direttore del Circolo ferroviario d'ispezione.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione.

Con norme speciali stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, saranno determinate le altre modalità per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di disciplina.

Art. 61.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e del loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la degradazione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 43, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 62.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore farà eseguire le indagini e le constatazioni necessarie, per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze, per mezzo di uno o più funzionari.

Eseguite le indagini e constatazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire, sia a vantaggio sia ad aggravio degli incolpati, e quindi stabiliranno le conclusioni intese a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti ed interrogati. Se questi non possano o non vogliano firmare, dovranno indicarne il motivo.

Quando la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile, non maggiore di giorni cinque, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 63.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 64.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, dopo che siano state rese esecutive, mediante notifica all'agente, da parte dell'organo competente secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda: in caso di assoluzione la notifica deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della decisione.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purchè presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 8 a 16 dell'articolo 48 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

Previdenza.

Art. 65.

L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purchè regolarmente approvata.

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 66.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) al personale direttivo riconosciuto tale dal Ministro per i lavori pubblici;

b) al personale addetto ai servizi che, secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo, siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Art. 67.

Tutto il personale che al 1° gennaio 1924 abbia compiuto il periodo di prova, sarà considerato personale di ruolo come alla lettera *a*) dell'art. 1; così pure il personale che alla stessa data stia compiendo il periodo di prova, fermo restando l'obbligo di ultimarlo, giusta le disposizioni dell'art. 17.

Le guardabarriere saranno in ogni caso considerate avventizie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

CARNAZZA.

ALLEGATO *B*.

Shema di statuto tipo delle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Art. 1.

E' istituita una Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio del ...., aventi gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Partecipano alla Cassa tutti gli agenti stabiliti ed in prova, eccettuato il personale direttivo di cui al regolamento (allegato *A*) annesso al R. decreto 19 ottobre 1923, n. . . .

Art. 3.

Le entrate della Cassa soccorso sono costituite:

1° da una ritenuta al personale nella misura dell'1% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;

2° da un contributo dell'azienda nella misura del 2% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3° dal ricavo netto degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile (1);

4° dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e delle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

5° dagli interessi sui fondi.

Art. 4.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva. Al fondo stesso deve essere versato almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali, fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.

La rimanente somma degli eventuali avanzi annuali, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, sarà ripartita in ragione di un terzo a favore dell'azienda e di due terzi a favore del personale inscritto alla Cassa. Il riparto fra il personale sarà fatto, in proporzione delle ritenute, non più tardi di quaranta giorni dall'approvazione del bilancio.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultassero sufficienti nell'anno, al disavanzo dovrà provvedersi col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.

Art. 5.

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale conteggerà gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

Art. 6.

La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita di n. . . . commissari effettivi e n . . . supplenti, nominati per metà dagli inscritti alla Cassa fra gli iscritti medesimi, e per metà dall'azienda.

La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi sarà nominato dal competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(1) Quando già non sia destinato all'invalidità e alla vecchiaia del personale.

Art. 7.

La nomina dei commissari effettivi e supplenti da eleggersi dagli inscritti alla Cassa si farà per votazione segreta, mediante scheda distribuita dalla Direzione. Sulla scheda ciascun elettore scriverà esclusivamente il nome e cognome degli agenti che intende nominare.

La scheda viene consegnata in busta chiusa a speciali incaricati della Direzione. Lo spoglio delle schede è fatto dal direttore o da un suo delegato, alla presenza di un funzionario del competente Circolo ferroviario d'ispezione.

A parità di voti verrà dichiarato eletto il più anziano di età.

Hanno diritto di voto tutti i partecipanti alla Cassa di soccorso.

Le elezioni si faranno normalmente nel mese di dicembre. Nei cinque giorni successivi l'azienda procede alla nomina dei commissari di sua scelta.

Art. 8.

La Commissione ha la sua sede presso la Direzione dell'esercizio e si riunirà almeno una volta ogni trimestre.

Art. 9.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno . . . . componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali di cui all'art. 10 e del rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie ed eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano, per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi e a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso.

La Commissione dovrà poi avere cura di raccogliere gli elementi statistici circa la morbosità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero per l'economia nazionale.

Art. 10.

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministrativa, è portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale sarà comunicato al Ministero della economia nazionale e al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

L'agente che cade ammalato dovrà senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalità che saranno stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

Art. 12.

I medici della Cassa durante il corso della malattia di un agente dovranno procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato, cesserà da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 15, per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

b) il sussidio non potrà in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;

c) non potrà il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;

d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari dell'azienda, il sussidio si corrisponderà a de-

correre dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie sarà determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 3.

Per il 1924 il calcolo delle competenze accessorie di cui al primo comma sarà effettuato previa determinazione del rapporto tra il complesso delle competenze accessorie in vigore al 31 dicembre 1923 e quello delle competenze stabilite per il periodo successivo.

Art. 14.

In caso di aspettativa per motivi di salute, salvo il disposto dell'art. 15, la Cassa corrisponde per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.

Art. 15.

In caso di infortunio, la Cassa integrerà l'indennità per inabilità temporanea corrisposta all'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 13 e 14.

Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa farà all'infortunato il trattamento di cui all'art. 13, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.

Art. 16.

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata sarà fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

Art. 17.

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente dovrà fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.

Art. 18.

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

Art. 19.

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non potrà allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

All'agente che non osservasse le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenesse alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tentasse di nuocere alla Cassa soccorso, sarà per deliberazione della Commissione amministrativa sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli sarà anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 29 del regolamento del personale (allegato A al R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. . . .).

Art. 20.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborsi, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

Art. 21.

Gli agenti che fossero chiamati o richiamati sotto le armi, durante la loro assenza continueranno a far parte della Cassa, fino a che figureranno nel ruolo dell'azienda, ma non pagheranno le rispettive quote e non avranno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 9, circa l'assistenza o la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.

Disposizioni finali.

Art. 22.

Nessuna modificazione al presente statuto potrà essere introdotta dalla Commissione amministratrice, se non sia approvata con Regio decreto, sentiti il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per l'economia nazionale.

Art. 23.

Le nomine e le elezioni di cui all'art. 6 si faranno, per la prima volta, entro il mese di gennaio 1924.

Art. 24.

Ciascuna azienda redigerà, secondo le disposizioni del presente schema, lo statuto per la Cassa soccorso a favore del personale dipendente. Tale statuto dovrà essere approvato con le modalità di cui al precedente art. 22.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2328.
Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912 n. 1447;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923 n. 1429;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse disposzioni, viste d'ordine Nostro dal Ministro pei lavori pubblici, in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna debbono, a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di servizio del personale.

Art. 2.

Le annesse disposizioni si applicano alle categorie di personale specificate nelle medesime, anche quando il personale disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Le stesse disposizioni si applicano inoltre agli agenti di altre categorie, quando siano destinati ad esercitare funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate, nonchè al personale adibito a servizi aventi analogia con quelli specificatamente previsti dalle annesse norme.

Art. 3.

Sono abrogati il R. decreto 10 giugno 1900, n. 264 e l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 48. — GRANATA.

I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Lavoro effettivo.

Art. 1.

Il lavoro, agli effetti delle presenti disposizioni, si distingue in *effettivo e non effettivo.*

Si intende per lavoro *effettivo* ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; per il lavoro *non effettivo*, quello discontinuo o che rifletta occupazioni di semplice attesa o custodia, e tutt'altro, qualunque ne sia la natura, che non sia assiduo e continuo.

Art. 2.

Orario massimo normale di lavoro.

La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le 8 ore di lavoro effettivo.

Art. 3.

Lavoro straordinario.

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui all'articolo precedente, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno o una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario non inferiore al 10 % e con un aumento corrispondente sui cottimi.

Art. 4.

Deroghe temporanee consensuali.

Il Ministro per i lavori pubblici può consentire per determinate aziende, deroghe temporanee all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 5.

Periodo lavorativo.

La somma delle ore di lavoro effettivo, quelle reali di lavoro non effettivo, e di lavoro straordinario, costituiscono la durata del *periodo lavorativo.*

Art. 6.

Lavoro notturno.

Si considera notturno il servizio effettuato in tutto o in parte tra le ore zero e le cinque.

Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno tra i vari agenti, questi non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive

Art. 7.

Operazioni relative all'inizio e al termine del lavoro.

Il tempo occorrente per il cambio di abiti, pulizia personale, consegne e verifiche per l'inizio del lavoro non viene computato come lavoro effettivo, ma come periodo lavorativo.

Art. 8.

Casi imprevisti ed eccezionali.

In caso di intemperie, accidenti e circostanze eccezionali tutto il personale è tenuto a prestare l'opera propria oltre i limiti di tempo prescritti, purchè non si scenda al di sotto di 7 ore di riposo sulle 24 ore ed in tal caso il lavoro effettivo, che oltrepassa la media delle 8 ore giornaliere, deve essere pagato come lavoro straordinario e compensato con periodi equivalenti di riposo.

Art. 9.

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.

Il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituirebbe un pericolo o danno alle persone od alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. Il prolungamento deve essere denunziato dal direttore dell'esercizio al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale delle ferrovie e tramvie.

Art. 10.

Pubblicità dei turni.

Le aziende esercenti devono affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza.

Art. 11.

Ricorsi in via amministrativa.

Le disposizioni presenti non attribuiscono al personale che il diritto al ricorso al direttore del competente Circolo ferroviario d'ispezione, il quale sentite le parti, decide definitivamente.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto da parte delle amministrazioni esercenti sono passibili delle multe stabilite dall'art. 59 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, modificato col R. decreto 22 marzo 1900, n. 145, nonchè dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

II. — PERSONALE DI MACCHINA.

(macchinisti, fuochisti, guidatori delle ferrovie e delle tramvie extraurbane).

Art. 12.

Computo del lavoro effettivo.

Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo occorrente all'effettuazione dei treni computato dal momento in cui il personale è obbligato a presentarsi in deposito od in stazione per prendere in consegna ed approntare la macchina a quello in cui è autorizzato a lasciarla, incluse le soste di durata non superiore a mezz'ora;

b) il tempo richiesto per servizi di manovra o di rinforzo;

c) il tempo impiegato in deposito per qualsiasi lavoro alla macchina e quello in cui è richiesta la presenza del personale sulla macchina per essere pronto a partire;

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie non definibili sarà computato agli effetti della valutazione del lavoro effettivo in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;

e) la metà del tempo impiegato senza prestare servizio per recarsi con un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

f) la quarta parte, tanto del tempo di riserva semplice in deposito o in stazione, durante il quale il personale non è obbligato a rimanere presso la macchina, quanto del tempo durante il quale il personale deve rimanere disponibile in deposito;

Le prestazioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo, di cui al successivo art. 14.

Art. 13.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve in un turno, o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore.

Art. 14.

Durata del periodo lavorativo.

In ogni periodo di 24 ore comunque compreso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, calcolato a norma dell'art. 12, non deve superare le 13 ore. Allorquando però il periodo lavorativo supera le 12 ore, ciascuno dei due riposi continuativi tra cui detto lavoro è compreso deve essere di 10 ore almeno.

Art. 15.

Riposi giornalieri.

Al personale di macchina sono assegnati riposi continuati della durata di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza, e di 8 ore se fuori, utilizzando in questo secondo caso, se occorra, i periodi residuali di riserva semplice o disponibilità di cui all'art. 12 comma *f*).

Allorchè ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione impongano una limitazione ulteriore del riposo fuori di residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purchè sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in *residenza, continuato* e non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati devono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 14 ore, e debbono per ciascun turno essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo. Il limite di 14 ore può essere elevato fino a 16 ore, quando il lavoro in esso limite compreso non superi le 8 ore, ovvero sia interrotto da un riposo non inferiore a 4 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza deve essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio; ma non si deve scendere al di sotto delle 8 ore.

Art. 16.

Riposi periodici.

Tra i riposi continuati in residenza, di cui all'articolo precedente, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare.

III. — PERSONALE DI SCORTA AI TRENI E PERSONALE NAVIGANTE.

(Capi treno, capi scalo, piloti, conduttori, frenatori, controllori, guidatori delle tramvie urbane, bigliettai).

Art. 17.

Computo del lavoro effettivo.

Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo impiegato in servizio secondo l'orario dei treni o delle corse ivi comprese le soste nelle stazioni o scali intermedi, durante le quali, ove occorra, il personale di scorta ai treni o navigante deve attendere alle operazioni di manovra, di carico e di scarico delle merci interessanti il suo treno o corsa;

b) il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;

c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località da un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

d) la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione per bisogni eventuali.

Le prestazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui al successivo art. 19

Art. 18.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve, in turno o in una serie di turni che comprenda non più di un giorno periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore 8.

Art. 19.

Durata del periodo lavorativo.

In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computato nel modo di cui all'art. 17, non deve superare le 15 ore.

Allorquando però il periodo lavorativo supera le 14 ore, ciascuno dei due riposi continuati tra cui detto lavoro è compreso, deve essere di 10 ore almeno.

Art. 20.

Riposi giornalieri.

Al personale sono assegnati riposi continuati della durata minima di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza e di 8 ore se fuori.

Allorchè ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione, impongono una ulteriore limitazione del riposo fuori residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purchè sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in *residenza, continuato*, e non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati debbono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 15 ore, e debbono, per ciascun turno, essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.

Quando però si tratta di una serie di prestazioni interrotta da uno o più periodi d'inazione non inferiori complessivamente alle 4 ore, l'intervallo fra due riposi continuati potrà prolungarsi eccezionalmente fino alle 16 ore. In questo caso, il riposo successivo sarà di almeno 10 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio, ma non si dovrà discendere al di sotto delle 8 ore.

Art. 21.

Riposi periodici.

Tra i riposi continuati in residenza di cui all'articolo precedente ve ne debbono essere 36 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare.

IV. — PERSONALE DELLE STAZIONI E DEGLI SCALI.

(Capi stazione, capi scalo, capi gestione, personale del movimento, delle gestioni e dei magazzini, del telegrafo o telefono, delle manovre, scambio o segnali, manovali ed operai).

Art. 22.

Computo del lavoro effettivo.

Si computa come lavoro effettivo:

a) il servizio di manovra;

b) il servizio di dirigenza delle stazioni, servizio manovre scambi o segnali, servizio delle gestioni, magazzini merci, biglietti, telegrafo, manovalanza delle stazioni o scali, quando si debba provvedere ad arrivo o a partenze di treni o piroscafi o natanti ad intervalli minori di 30 minuti;

c) il lavoro nelle officine di carica degli accumulatori e quello delle macchine fisse di sollevamento;

d) la metà del rimanente tempo in cui è richiesto che l'agente sia in servizio.

Agli effetti del computo del periodo lavorativo, di cui all'articolo 24, il tempo di cui alla lettera *d*) si computa per intero.

Art. 23.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le 8 ore in condizioni di lavoro intenso, o il limite compreso da 10 a 12 ore in condizione di lavoro medio o leggiero, quando vi siano intermittenze di servizio complessive rispettivamente di 2 o 4 ore.

Art. 24.

Durata del periodo lavorativo.

In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, computato nel modo di cui all'art. 22, non deve superare le ore 16.

Art. 25.

Riposi giornalieri

In ogni periodo di 24 ore è assegnato al personale un riposo continuato di 7 od 8 ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori.

Allorchè ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere per tutti indistintamente di 7 ore, purchè il maggior lavoro sia computato come lavoro straordinario.

Art. 26.

Riposi periodici

Fra i riposi continuativi in residenza di cui al precedente articolo, se ne debbono essere 36 all'anno della durata di 25 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare.

V. — PERSONALE DELLA LINEA

(Assistenti, sorveglianti, capisquadra cantonieri, guardiani, guardabarriere, operai e manovali)

Art. 27

Computo del lavoro effettivo.

Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo occorrente per i lavori di operaio o manovale (cantoniere) addetto alla conservazione della linea, dei fabbricati e dei manufatti con decorrenza dall'ora fissata per la raccolta degli agenti nei punti stabiliti, escluso il tempo per cambiamento di abiti o per refezione sul posto;

b) la metà del tempo prescritto per il presenziamento dei treni ai passi a livello o per verifica o sorveglianza della linea.

Le prestazioni di cui alla lettera b) che si computano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si computano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui all'art. 29.

Art. 28.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra, non deve in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore.

Qualora intemperie, fatti imprevisti o impossibilità dovuta alle stagioni impedissero orari di 8 ore di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno, verranno eseguite successivamente senza rimunerazioni supplementari purchè non si superi il massimo giornaliero di 10 ore di lavoro effettivo.

Art. 29.

Durata del periodo lavorativo.

In ogni periodo di 24 ore comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui agli articoli 27 e 28 non deve superare le 14 ore.

Sulle linee ove i cantonieri delle squadre esercitano anche il servizio di guardia, il periodo lavorativo computato nel modo suddetto non può eccedere ad intervalli di giorno e di notte le 13 ore.

Quando il servizio di sorveglianza è in parte coperto a mezzo di guardabarriere donne, queste non fanno servizio notturno, il quale resta affidato esclusivamente al personale maschile.

Il periodo lavorativo delle guardabarriere donne non deve essere superiore alle 12 ore con un riposo continuato notturno non inferiore alle 10 ore, riducibile a 9 nella stagione estiva.

Art. 30

Riposi giornalieri

Al personale è assegnato giornalmente un riposo continuato della durata minima di 8 ore. Per il personale che esercita anche il servizio di guardia, il riposo continuato non deve essere inferiore a 9 ore.

Allorchè ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione, impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere ridotto a 7 ore, purchè venga integrato da altro riposo di 2 ore continuative durante la giornata.

Art. 31

Riposi periodici.

Fra i riposi continuativi in residenza ve ne debbono essere 12 all'anno della durata di 24 ore senza pregiudizio del congedo regolamentare.

VI. — PERSONALE VARIO.

(Quadristi, guardafili, guardalinee, ecc.)

Art. 32

Computo del lavoro effettivo.

Agli agenti (guardafili del telegrafo, degli impianti elettrici, guardalinee, ecc.) che per ragioni di servizio, in un medesimo periodo di lavoro, debbono recarsi in varie località, il tempo impiegato nei viaggi in treno senza prestar servizio è considerato solo per metà nel computo del lavoro effettivo, ed il percorso a piedi fatto sulla linea deve essere ragguagliato a un'ora di lavoro effettivo per ogni 5 chilometri di viaggio di andata o ritorno.

La durata del servizio di semplice custodia ed assistenza (come quello dei quadristi delle centrali e sottostazioni elettriche, delle guardie notturne, dei custodi, portieri e guardiani in genere anche notturni) è considerata solo per due terzi nei riguardi del lavoro effettivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2291.

Soppressione del Regio consolato in Washington e istituzione di alcuni consolati e vice consolati negli Stati Uniti dell'America del Nord.

N. 2291. Regio decreto 15 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato in Washington viene soppresso e vengono instituiti alcuni consolati e vice consolati negli Stati Uniti dell'America del Nord, fissandosi gli assegni annui da corrispondersi ai titolari degli uffici stessi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1923.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

63ª estrazione annuale delle obbligazioni della ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno di giovedì 29 corrente, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 63ª estrazione annuale delle obbligazioni della ferrovia Maremmana, R. decreto 10 febbraio 1861, n. 4453 e 19 febbraio 1862, n. 473.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, ammontano a 739 sulle 75049 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 2 gennaio 1924.

Roma, 8 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO

Il direttore capo divisione: BOROLI

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.